



COMUNICATO UFFICIALE N.75 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 37/AA al N. 42/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 949 pf 18/19 adottato nei confronti della società U.S. R.E.A.L. PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. R.E.A.L. PADOVA, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal Sig. Sijoni Edlir in qualità di calciatore, avendo lo stesso presentato una dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la società, mentendo di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio Mazzucato, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. R.E.A.L. PADOVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 di ammenda per la società U.S. R.E.A.L. PADOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Tony D'AMICO e della società HELLAS VERONA F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Tony D'AMICO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Hellas Verona F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino all'11.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della gara Hellas Verona - Crotone disputata in data 10.2.2019 e valevole per il Campionato Serie B, rivolto ai giornalisti dell'emittente televisiva "Telenuovo", Sigg. Giovanni Vitacchi e Gianluca Vighini, frasi offensive e affermazioni lesive del diritto di cronaca giornalistica;

HELLAS VERONA F.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Direttore Sportivo, Sig. Tony D'Amico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dai Sig.ri Tony D'Amico e Maurizio Setti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Tony D'AMICO e di € 3.000,00 di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1°AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ANDREINI, Lucio CARDINALE, Antonio CIRIELLO, Roberto DEGL'INNOCENTI, Rosario D'ORSI, Andrea FIASCHI, Ferdinando FUSCO, Roberto MACRI', Sauro RAVAI, Carmine VALENTINI e delle società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, SSD GALCIANESE, ACF PRATO SPORT ASD, SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, ASD POL. PRATO NORD, GC MEZZANA ASD, AASD CF2001 CASALE FATTORIA, ASD S. GIUSTO, AC COIANO S. LUCIA, ASD VIACCIA CALCIO e ASD ZENITH AUDAX, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Galcianese, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Jolly Montemurlo e Viaccia Calcio in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

LUCIO CARDINALE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Prato Sport ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Prato Nord e Galcianese, in data 21.1.2018 ed in data 4.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ANTONIO CIRIELLO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Jolly Montemurlo, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Torneo di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese e Viaccia Calcio, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROBERTO DEGL'INNOCENTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Prato Nord ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, S. Giusto, Prato Sport e Galcianese, in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROSARIO D'ORSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS Mezzana ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva,

in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ANDREA FIASCHI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD GS CF 2001 Casale Fattoria, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy e Coiano S. Lucia, in data 3.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

FERDINANDO FUSCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD S. Giusto, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Quadrangolare di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy blu, Valbisenzio Calcio Academy bianca e Prato Nord, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROBERTO MACRI', all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Coiano S. Lucia ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 4 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, CF 2001 Casale Fattoria e Viaccia Calcio, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2009, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2010, in data 20.1.2018 ctg. primi calci 2009, ed in data 20.1.2018 primi calci 2010, senza la prescritta autorizzazione federale;

SAURO RAVAI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Viaccia Calcio, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese, Jolly Montemurlo e Ciano S. Lucia, in data 3.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

CARMINE VALENTINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Zenith Audax, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Maurizio Nistri, per aver organizzato e/o partecipato a ben n. 11 tornei/gare, unitamente ad altre società, dal 20.1.2018 al 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

SSD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Andrea Andreini;

ACF PRATO SPORT ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Lucio Cardinale;

SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Antonio Ciriello;

ASD POL. PRATO NORD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Degl'Innocenti;

GC MEZZANA ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Rosario D'Orsi;

AASD CF2001 CASALE FATTORIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Andrea Fiaschi;

ASD S. GIUSTO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Ferdinando Fusco;

AC COIANO S. LUCIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Macri;

ASD VIACCIA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sauro Ravai;

ASD ZENITH AUDAX, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Carmine Valentini;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco PACINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD GALCIANESE, Lucio CARDINALE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACF PRATO SPORT ASD, Antonio CIRIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, Roberto DEGL'INNOCENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POL. PRATO NORD, Rosario D'ORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GC MEZZANA ASD, Andrea FIASCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, Ferdinando FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. GIUSTO, Roberto MACRI' in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC COIANO S. LUCIA, Sauro RAVAI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per

conto della società ASD VIACCIA CALCIO, Carmine VALENTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ZENITH AUDAX;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, due mesi di inibizione per il Sig. Lucio CARDINALE, due mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIRIELLO, due mesi di inibizione per il Sig. Roberto DEGL'INNOCENTI, due mesi di inibizione per il Sig. Rosario D'ORSI, due mesi di inibizione per il Sig. Andrea FIASCHI, due mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando FUSCO, ottanta giorni di inibizione per il Sig. Roberto MACRI', due mesi di inibizione per il Sig. Sauro RAVAI, due mesi di inibizione per il Sig. Carmine VALENTINI, di € 400,00 di ammenda per la società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY; di € 200,00 di ammenda per la società SSD GALCIANESE, di € 200,00 di ammenda per la società ACF PRATO SPORT ASD, di € 200,00 di ammenda per la società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, di € 200,00 di ammenda per la società ASD POL. PRATO NORD, di € 200,00 di ammenda per la società GC MEZZANA ASD, di € 200,00 di ammenda per la società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD S. GIUSTO, di € 266,67 di ammenda per la società AC COIANO S. LUCIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD VIACCIA CALCIO e di € 200,00 di ammenda per la società ASD ZENITH AUDAX;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1°AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianni BISELLI e della società G.S. FRAORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI BISELLI, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S. FRAORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma 2, delle NOIF, perché sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071037/A del 30/1/2019, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenni e "giovane di serie" Christian HOXHA, unitamente al Presidente della cessionaria A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., Sig. Pannella Maurizio, soggetto inibito all'epoca dei fatti e, inoltre, senza accertarsi dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo documento di variazione da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

G.S. FRAORE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S. FRAORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Gianni BISELLI e di € 200,00 di ammenda per la società G.S. FRAORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Corrado CORDATORE e della società A.S.D. HERACLES, avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO CORDATORE, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. HERACLES, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 33 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il Sig. Michele Treglia, in costanza sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico e in assenza di regolare tesseramento, svolgesse attività tecnica in favore della A.S.D. HERACLES;

A.S.D. HERACLES, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado CORDATORE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. HERACLES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Corrado CORDATORE e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. HERACLES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Ugo DE CHIARA, Vincenzo CONDEMI e della società ASDFCD MONTECALVARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO CONDEMI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASDFCD MONTECALVARIO: in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 4, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 62 delle N.O.I.F., per avere, quale rappresentante legale della società ospitante, omesso di adottare ogni doverosa e opportuna iniziativa atta garantire l'ordine pubblico in occasione della gara Montecalvario-Lokomotiv Flegrea disputata, il 24 novembre 2018, presso campo Denza di Posillipo (NA), valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone A, organizzato dal C.R. Campania, peraltro abbandonando l'impianto sportivo prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e, conseguentemente, per aver consentito o comunque non impedito: **a)** che un giocatore, allo stato non identificato, con indosso ancora pantaloncini e calzerotti della divisa di gioco della ASDFCD MONTECALVARIO, percuotesse con violenti calci ai fianchi i calciatori della A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, Sig.ri Daniele Palombo e Daniele Frascogna; **b)** che tre persone, allo stato non identificate, con indosso pantaloncini e calzerotti ASDFCD MONTECALVARIO ed un'altra con indosso la tuta della medesima società, percuotessero con un oggetto contundente (presumibilmente un bastone) il dirigente della A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, Sig. Salvatore Sansone;

UGO DE CHIARA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASDFCD MONTECALVARIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 65 delle N.O.I.F., per avere, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospitante, omesso di adottare ogni doverosa e opportuna attività di protezione e di assistenza all'Arbitro durante e dopo la gara Montecalvario-Lokomotiv Flegrea disputata, il 24 novembre 2018, presso campo Denza di Posillipo (NA), valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone A, organizzato dal Comitato Regionale Campania;

ASDFCD MONTECALVARIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente al dirigente accompagnatore ufficiale e ai tesserati allo stato non identificati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ugo DE CHIARA e Vincenzo CONDEMI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASDFCD MONTECALVARIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro mesi di inibizione per il Sig. Ugo DE CHIARA, quattro mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CONDEMI e € 900,00 di ammenda per la società ASD FCD MONTECALVARIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina